

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

COMUNE DI CODIGORO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° ____ del __/__/____

AMBITO TERRITORIALE RER

Approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n° 14 del 11 aprile 2022

SOMMARIO

SOMMARIO	1
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART.1 - OGGETTO.....	3
ART.2 - DEFINIZIONI	4
ART.3 - IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.....	9
ART.4 - SOGGETTO CHE APPLICA E RISCOUTE LA TARIFFA CORRISPETTIVA	9
ART.5 - PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	9
ART.6 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE	14
CAPO 2 – PRESUPPOSTI	15
ART.7 - UTENTE OBBLIGATO AL PAGAMENTO.....	15
ART.8 - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA	17
ART.9 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA E DEL PIANO FINANZIARIO	20
ART.10 -IMPOSTE DI LEGGE	20
ART.11 - ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE.....	20
CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	21
ART.12 - AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL’ART. 198 COMMA 2-BIS E DELL’ART. 238 COMMA 10 DEL D.LGS. N. 152/2006 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 116/2020	21
ART.13 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’UTENZA NON DOMESTICA	22
CAPO 4 – RIDUZIONI	25
ART.14 - RIDUZIONI PER AVVIO AUTONOMO A RICICLO O RECUPERO DI PARTE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	25
ART.15 - RIDUZIONI IN CASO DI MANCATO O INADEGUATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	26
ART.16 - RIDUZIONI NELLE ZONE IN CUI IL CONFERIMENTO AL SERVIZIO È EFFETTUATO CON DISAGIO.....	26
ART.17 - RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO INDIVIDUALE.....	26
ART.18 - RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ	27
ART.19 - RIDUZIONI PER ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER USOSTAGIONALE O ALTRO USO LIMITATO E DISCONTINUO.....	28
ART.20 - RIDUZIONI PER LOCALI, DIVERSI DALLE ABITAZIONI, ED AREE SCOPERTE ADIBITI AD USO STAGIONALE O AD USO NON CONTINUATIVO, MA RICORRENTE.....	28
ART.21 - RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI CHE LASCIANO L’IMMOBILE INOCCUPATO	28
ART.22 - RIDUZIONI PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA	29
ART.23 - RIDUZIONI PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO	29
ART.24 - RIDUZIONI PER IL CONFERIMENTO PRESSO I CENTRI DEL RIUSO	29
ART.25 - RIDUZIONI PER PUNTI VENDITA CERTIFICATI.....	31
ART.26 - RIDUZIONI PER LA DONAZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI.....	31
ART.27 - RIDUZIONI PER LA DONAZIONE DI PRODOTTI NON ALIMENTARI.....	31
ART.28 - RIDUZIONI PER LA DONAZIONE DEI FARMACI IDONEI ALL’UTILIZZO	32
ART.29 - RIDUZIONI PER L’UTENZA NON DOMESTICA CHE ATTUA IL VUOTO A RENDERE	32
ART.30 - RIDUZIONI PER L’UTENZA NON DOMESTICA CHE PROMUOVE L’UTILIZZO DELLA “FOOD-BAG” PER L’ASPORTO DEL CIBO AVANZATO NELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE.....	33
ART.31 - RIDUZIONI PER L’UTENZA DOMESTICA IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO SANITARIO	33
ART.32 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI UTENZA NON DOMESTICA.....	33
ART.33 - RIDUZIONI PER NUCLEI FAMILIARI CON BAMBINI (PANNOLINI).....	34
ART.34 - RIDUZIONI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI	34
ART.35 - ASPETTI COMUNI PER L’APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI	34
CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	36
ART.36 - COMUNICAZIONE	36
ART.37 - CONTROLLO	38
ART.38 - INFORMAZIONE ALL’UTENZA	39
ART.39 - MODALITÀ DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO	40
ART.40 - RISCOSSIONE.....	41
ART.41 - RIMBORSI.....	41

ART.42 - SANZIONI	42
ART.43 - CONTENZIOSO ED AUTOTUTELA	44
CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI	45
ART.44 - NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	45
ART.45 - DISPOSIZIONE FINALE	45
ART.46 - ENTRATA IN VIGORE	45
GLOSSARIO E ABBREVIAZIONI	45
ALLEGATI	46
ALLEGATO 1 – DEPOSITO CAUZIONALE – <u>NON applicabile al presente Regolamento</u>	
ALLEGATO 2 – CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE	
ALLEGATO 3 – RIDUZIONI	
ALLEGATO 4 – MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE RIDUZIONI SUL COMPOSTAGGIO INDIVIDUALE	
APPENDICE A – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	
APPENDICE B – LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI	
TARiffe	

ART.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) di seguito ATERSIR con Deliberazione n. 14 del 11 aprile 2022, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all'ART.12. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.

4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **«rifiuto»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) **«rifiuti urbani»** ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:

- 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. n. 152/2006;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.

c) **«rifiuti speciali»**, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:

- 1) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e

della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- 2) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152/2006;
 - 3) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 - 4) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 - 5) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 - 6) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 - 7) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 - 9) i veicoli fuori uso.
- d) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) «**detentore**»: ai sensi dell'art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «**gestione dei rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li

hanno depositati;

- h) «**Carta della qualità**»: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- i) «**Gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- j) «**Prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) La quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- k) «**riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- l) «**centro del riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- m) «**preparazione per il riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- n) «**raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- o) «**centro di raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006 un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- p) «**dotazione per la raccolta**»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente. La dotazione per le frazioni oggetto di misurazione puntuale deve identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- q) «**raccolta differenziata**»: ai sensi dell'art. 183, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006,

la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

- r) **«riciclaggio»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- s) **«recupero»**: ai sensi dell'art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- t) **«spazzamento delle strade»**: ai sensi dell'art. 183, lett. oo) del d.lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- u) **«autocompostaggio»**: ai sensi dell'art. 183, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- v) **«compostaggio di comunità»**: ai sensi dell'art. 183, lett. qq-bis) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- w) **«rifiuto organico»**: ai sensi dell'art. 183, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- x) **«rifiuto urbano residuo»**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (EER 20.03.01);
- y) **«utente»**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- z) **«utenza»**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi

uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

- aa) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- bb) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- cc) «**utenza singola**»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- dd) «**utenza domestica condominiale**»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- ee) «**utenza aggregata**»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- ff) «**aree pertinenziali**»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerate aree pertinenziali anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
- gg) «**parte fissa della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- hh) «**parte variabile della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

ART.3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del dell'art. 14, comma 27, lett. f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e l'applicazione della TCP.
2. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR, secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia, smaltimento).
4. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
5. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta della qualità, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART.4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge n. 147/2013, su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

ART.5 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti

sul territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti, il vano scala è da misurarsi una sola volta rispetto alla sua proiezione in pianta. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'ART.36, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria catastale quotata dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'Allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.
4. Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Il Gestore potrà richiedere in qualsiasi momento all'utente adeguata documentazione che dimostri l'avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. Potrà inoltre in ogni momento procedere alla verifica delle superfici assoggettabili a tariffa. In difetto di tale documentazione l'intera superficie sarà assoggettata alla tariffa.
 - b) le porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è

presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano¹.

- c) Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	% le di riduzione
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

- d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- f) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura

¹ Nel merito della tariffabilità delle superfici dei magazzini e delle aree dove avviene la lavorazione produttiva si rileva quanto segue:

L'art.1, comma 649 della legge 147/2013 esclude dalla tariffazione i "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive".

Il concetto di porzione o di "parte di aree", come sottolineato nello schema di modifiche al Regolamento Tari predisposto da IFEL in data 25 maggio 2021, è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

Nell'interpretazione fornita dal MiTE, nella circolare n. 37259 del 12 aprile 2021, invece si legge "le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile".

senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico, limitatamente alla superficie delle tribune/gradinate ~~collocate all'aperto~~ alle quali, è applicata una riduzione percentuale di abbattimento pari al 50% (cinquanta per cento);
- j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione (anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) di altezza pari o inferiore a 1,60 mt, (un metro e sessanta centimetri) nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi da partizioni fisse;
- n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, si considerano inutilizzate o inutilizzabili le unità immobiliari domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale almeno la presenza di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/ divano (mobilio/arredo non accatastato); tali circostanze devono essere confermate da idonea documentazione o verificate dal Gestore con sopralluogo autorizzato dall'utente; la tariffa non è applicata limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Nei Comuni con località balneari a vocazione turistica, la TCP non si applica alle unità immobiliari domestiche solo se prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici

servizi. Rimangono soggetti a tariffazione i locali coperti anche se privi di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;

- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c) unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, deve essere richiesta dall'utente in sede di comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione con apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore e comunque direttamente rilevabile da elementi oggettivi e supportata da idonea documentazione.
7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa fuori dal caso di cui all' ART.12.
8. La Tariffa non si applica ai locali e alle aree delle attività agricole, agro-industriali, silvicoltura e della pesca, con l'eccezione delle attività agricole per connessione ai sensi dell'art. 2135 c.c. limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del d.lgs. n. 152/2006, con l'eccezione degli agriturismi, attività di ristorazione o accoglienza, fattorie didattiche per le quali l'utente può concordare con il Gestore l'adesione al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e alle quali nelle more dell'aggiornamento contrattuale, viene assicurato il mantenimento del servizio pubblico. Si precisa che non rientrano nelle esclusioni le attività che per natura e per tipologia di rifiuti prodotti si considerano soggette alla tariffa quali ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le superfici commerciali ed amministrative quali gli uffici, le parti dei locali di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le parti di superfici dei vivai destinate alla cassa e/o esposizione e vendita al dettaglio di accessori e prodotti che non rientrano

nel ciclo produttivo di fiori e/o piante.

9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'ART.42.

ART.6 - Classificazione dei locali e delle aree

1. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. Le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
2. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
3. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
4. Ai fini della classificazione di cui al comma 3, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..
5. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

ART.7 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al

pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.

6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche come bed & breakfast e simili.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tale scopo. In difetto, si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori dei medesimi.
12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
13. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'ART.36 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'ART.5 comma 4 lettera d), ai condominii che hanno nominato un amministratore, su richiesta, può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dalle determinazioni di ARERA, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore, il quale ne usufruirà secondo norma vigente.

ART.8 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all'ART.5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, nei Comuni a Tariffa puntuale si estingue il giorno dopo l'ultima lettura degli svuotamenti e comunque, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7, non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione.
3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale, nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
4. L'utente, fatto salvo il caso di cui al comma 2-bis, dell'art.198 del d.lgs. n. 152/2006 per le frazioni avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico, è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza. Il Gestore può comunque effettuare le consegne di cui sopra, previo accordo economico secondo il Listino Tariffario dei Servizi complementari di cui all'Appendice B, approvato annualmente contestualmente all'approvazione delle Tariffe.
5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utenza domestica che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini previsti, è comunque tenuta al pagamento della parte fissa della tariffa e della parte variabile

relativa agli svuotamenti minimi e alla sanzione prevista all'ART.42. In caso di utenza non domestica, qualora non dimostri di avere avviato autonomamente a recupero il rifiuto oggetto di misurazione al di fuori del servizio pubblico, è comunque dovuto il pagamento della parte fissa della tariffa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi oltre alla sanzione prevista all'ART.42.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa autocertificazione. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore al momento della presentazione della comunicazione di cessazione dell'utenza o entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa. Le attrezzature dovranno essere restituite nei "Punti" segnalati dal Gestore, fatta salva la possibilità di richiedere il ritiro a domicilio per contenitori di grandi volumetrie. Nel caso di mancata restituzione delle attrezzature, il Gestore addebiterà in fattura il costo delle stesse come riportato nel Listino Tariffario di cui all'Appendice B, approvato nel provvedimento annuale di determinazione della Tariffa;
7. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato la detenzione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti ovvero alla dichiarazione di attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall' ART.36 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a

disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri) salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;

- d) si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato all'articolo 19 del presente Regolamento per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;
- e) nei casi di cui all'ART.7, comma 9 (strutture ricettive non esercitate in forma di impresa), la consistenza del nucleo familiare è aumentata di 1 (una) unità determinata.

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un periodo consecutivo superiore a 6 (sei) mesi all'anno. Il numero minimo di componenti il nucleo familiare per il calcolo della Tariffa, non può essere inferiore ad 1 (uno).
10. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo ART.36. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
11. Qualora l'occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche qualora non vi sia svolta un'attività riconducibile a quelle riportate in Allegato 2. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
12. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'ART.36 del presente Regolamento.

ART.9 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza riportate nell'Allegato 2. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe, in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.
2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni o da altre disposizioni di legge. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. I costi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, validati da ATERSIR ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.

ART.10 - Imposte di legge

1. Alla Tariffa sono applicati IVA e addizionale provinciale come previsto dalla legge.

ART.11 - Anagrafe popolazione residente

1. Il Gestore acquisisce i dati necessari alla gestione del servizio pubblico dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità mensile secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.

CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE²

ART.12 - Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 116/2020

1. Secondo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 238 e dal comma 2-bis dell'articolo 198 del T.U.A. D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 116/2020, le utenze non domestiche (allegato L-quinquies) possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti **o in parte** i propri rifiuti urbani prodotti con l'attività (allegato L-quater) previa dimostrazione di averli avviati **al riciclo o** a recupero

² La formulazione dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 non chiarisce se "l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti" si riferisce solo al caso in cui l'utenza avvii a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani oppure sia applicabile anche nel caso in cui l'uscita dal servizio pubblico di raccolta riguardi solo alcune frazioni. Ciò premesso, stante la mancanza di chiarezza del quadro di riferimento normativo nazionale, si possono prefigurare due diverse interpretazioni, con riflessi sulla struttura del Regolamento tariffario:

Qualora l'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 si ritenesse applicabile solo nel caso in cui l'utenza non domestica conferisce a recupero la totalità dei propri rifiuti urbani, la riduzione di cui all'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 (avvio autonomo a riciclo) troverebbe applicazione nel caso di fuoriuscita parziale, ovvero solo di alcune frazioni o parte di esse (senza gli obblighi di cui all'art. 13 del presente schema di Regolamento, ad eccezione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 6). Tale interpretazione è supportata dal parere reso dal MEF su Telefisco 2021 (quesito del Sole 24 Ore per il Dipartimento delle Finanze) in data 20 gennaio 2021 il quale sostiene che "Se un'utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare a recupero tutti i propri rifiuti urbani per almeno due anni, come stabilito dal comma 10 dell'art. 238 del TUA. Se, invece, l'utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di due anni fissato dal predetto comma 10."

Qualora l'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 si ritenesse applicabile anche nel caso in cui l'utenza non domestica conferisce a recupero solo una parte dei propri rifiuti urbani, la riduzione ex art. 1 comma 649 della legge 147/2013 non avrebbe più ragione di esistere, e pertanto non deve essere inserito l'articolo 14 del presente schema di regolamento. L'utenza non domestica che volesse continuare ad usufruire delle riduzioni in precedenza riconosciute ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della legge 147/2013, sarebbe soggetta in questo caso a tutti gli obblighi e le disposizioni previste dall'art. 13 del presente schema di regolamento, incluso l'obbligo di comunicazione preventiva e l'obbligo di esercitare l'opzione di fuoriuscita per un periodo minimo di due anni (o altro termine stabilito dalle norme statali). Si riporta il passaggio della nota del MiTE n. 37259 del 12 aprile 2021 con riferimento al coordinamento fra l'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 e il comma 649 dell'art. 1 della legge 147/2013: "Alla luce di questa innovazione normativa, la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo- operazione di cui all'Allegato C della Parte IV del TUA – al quale i rifiuti sono avviati. L'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TCP in rapporto alla quantità dei detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero. Chiariti gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TCP per le utenze non domestiche, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero, è opportuno rilevare che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TCP relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili."

In entrambi i casi, in relazione agli obblighi di comunicazione annuale relativi ai rifiuti avviati autonomamente a recupero/riciclo al di fuori del servizio pubblico, si applica quanto previsto da ARERA nella Deliberazione 15/2022 (cfr. paragrafo 3.2 delle Deliberazioni) la quale dispone che "Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente" specificando altresì le modalità di trasmissione e i contenuti minimi della stessa.

mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di **riciclo o** recupero dei rifiuti stessi. In tale ipotesi, dette utenze, che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della sola parte variabile della tariffa mentre rimane dovuta la quota fissa in quanto diretta a coprire le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve riguardare tutti i rifiuti urbani e tutte le frazioni di rifiuto, compresi i rifiuti indifferenziati prodotti con l'attività. La scelta ha efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo e comporta l'obbligo di restituire le attrezzature fornite dal Gestore in comodato d'uso gratuito entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata effettuata la comunicazione.

2. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa statale, salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

ART.13 - Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART.12 e avviare a recupero tutti i propri rifiuti urbani (come individuati al precedente art.12 comma 1) al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto all'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tariffabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 14 della legge regionale n. 11/2020, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale comunicazione di variazione ai fini della

Tariffa.

4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC entro la data fissata dalla normativa statale, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza, ai sensi del comma 3 dell'art.14 della legge regionale n. 11/2020 entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero o a riciclo al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati comunicando almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Entro 60 giorni lavorativi dal termine ultimo della presentazione della domanda,

che coincide con il 31 gennaio del corrente anno, il Gestore comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

8. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Gestore provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.42, fermo restando più gravi violazioni.
9. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa. Si applica inoltre la sanzione prevista all'ART.42.

ART.14 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo³ o recupero di parte dei rifiuti urbani prodotti dalle Utenze non domestiche

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche (allegato L-Quinquies) di avviare autonomamente a riciclo o recupero i propri rifiuti urbani (allegato L-quater) in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo o recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della tariffa, commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo o recupero. La riduzione della parte variabile della tariffa è applicata solo se il servizio reso dal Gestore è inferiore rispetto al servizio ottimale previsto per l'utenza; ovvero la differenza fra il servizio ottimale e il servizio reso nelle forme riportate nell'Allegato 3 del presente Regolamento. Il servizio ottimale è dato dal prodotto fra la superficie (espressa in metri quadri) e il coefficiente di produzione k_d della categoria tariffaria di appartenenza moltiplicato per due. Il servizio reso è invece quantificato, nei Comuni a tariffazione corrispettiva, sulla base dell'esposizione potenziale dei contenitori assegnati all'utenza; sulla base della esposizione effettiva, nei Comuni a tariffazione puntuale. La riduzione non è concessa se il servizio reso dal gestore è pari o superiore al servizio ottimale previsto per l'utenza.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Gestore, a pena di decadenza, nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui all'art. 13 comma 6 del presente regolamento.

³ Si veda quanto riportato nella nota n° 2 al CAPO 3 nel merito della mancanza di coordinamento tra le disposizioni di cui all'art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 e le riduzioni previste dall'art. 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006. Nel caso in cui venga mantenuto l'art 14 relativo alle riduzioni ex comma 649, si ricorda inoltre il parere fornito nel merito dalla Circolare interpretativa del Mite n. 37259 del 12 aprile 2021 nella quale si legge "Alla luce di questa innovazione normativa, la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 debba essere riferita a qualunque operazione di recupero, ricomprendendo anche il riciclo – operazione di cui all'allegato C della parte IV del TUA- al quale i rifiuti sono avviati."

ART.15 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio

1. La Tariffa è dovuta nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART.16 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, in quanto posta ad una distanza superiore a 500 metri, dal più vicino punto di conferimento, la Tariffa si applicano le riduzioni di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al 80% (ottanta per cento) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.
3. La riduzione di cui al presente articolo può essere richiesta dall'utente con la presentazione della comunicazione di cui al successivo ART.36 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART.17 - Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua autocompostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) si applica una riduzione della Tariffa nelle forme riportate nell'Allegato 3 del presente Regolamento.
2. All'utenza non domestica di cui all'art. 208, comma 19-bis del d.lgs. 152/2006 che effettua l'autocompostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della Tariffa nelle forme riportate nell'Allegato 3 del presente Regolamento.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 nella quale si impegna a compostare la frazione

organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di sottoscrizione dell'autocertificazione.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'autocompostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'ART.36 smaltendo in autonomia la compostiera se ricevuta in dotazione.
7. Il Gestore, ravvisata la necessità di servizio, propone al Comune per la sua necessaria validazione, le aree e le zone individuate, dove la pratica del compostaggio sia obbligatoria, quali zone rurali e a bassa densità abitativa, nelle quali non viene eseguita la raccolta delle frazioni umido organico e verde vegetale. Per le utenze ubicate in tali zone si applica una riduzione della tariffa come riportato nell'Allegato 3 del presente Regolamento.

ART.18 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza domestica e non domestica che effettua sul luogo di produzione il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221), è applicata una riduzione della Tariffa nelle forme riportate nell'Allegato 3 del presente Regolamento.
2. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
3. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse il quale è tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale indica i nominativi dei conferenti.
4. Il Gestore, ravvisata la necessità di servizio, propone al Comune per la sua necessaria validazione, le aree e le zone individuate, dove la pratica del

compostaggio sia obbligatoria, quali zone rurali e a bassa densità abitativa, nelle quali non viene eseguita la raccolta delle frazioni umido organico e verde vegetale. Per le utenze ubicate in tali zone si applica una riduzione della tariffa come riportato nell'Allegato 3 del presente Regolamento.

ART.19 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per usostagionale o altro uso limitato e discontinuo

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno solare anche non consecutivi è applicata una riduzione della Tariffa nelle forme riportate nell'Allegato 3 del presente Regolamento.

ART.20 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tariffa così determinata nelle forme riportate nell'Allegato 3 del presente Regolamento.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:
 - a) L'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b) Le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, che è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
4. Per le utenze la cui attività stagionale o non continuativa non risulti da apposita licenza/autorizzazione, la richiesta di riduzione è da rinnovare annualmente.

ART.21 - Riduzioni per utenze domestiche residenti che lasciano l'immobile inoccupato

1. Per le utenze domestiche residenti che lasciano l'immobile inoccupato per il verificarsi di una delle condizioni previste dall' articolo 8 comma 9 del presente Regolamento, si applica la riduzione tariffaria riportata nell'Allegato 3 del presente Regolamento.
2. Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che

l'abitazione non sia data in locazione o in comodato.

3. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

ART.22 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti sono stati introdotti sul territorio i Centri di raccolta (Comunali o Intercomunali) che ricevono gratuitamente i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i rifiuti previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale. L'eventuale riduzione tariffaria è riportata nell'Allegato 3 del presente regolamento.

ART.23 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo

1. Allo scopo di incrementare la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti sono stati introdotti sul territorio i Centri di preparazione per il riutilizzo (Comunali o Intercomunali) che ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale. L'eventuale riduzione tariffaria è riportata nell'Allegato 3 del presente Regolamento.

ART.24 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso

1. Allo scopo di incrementare il riutilizzo dei beni e di favorire al contempo la prevenzione dei rifiuti sono stati introdotti sul territorio i Centri del riuso (Comunali o Intercomunali) che ricevono gratuitamente i beni conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta.
2. Gli utenti accedono a tali strutture con il documento comprovante la loro utenza (fattura su cui è riportato il codice utente) e possono conferire i beni previsti dal regolamento di funzionamento del Centro Comunale o Intercomunale.

L'eventuale riduzione tariffaria è riportata nell'Allegato 3 del presente Regolamento.

ART.25 - Riduzioni per punti vendita certificati

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa per l'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che attua azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti urbani quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l'utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti urbani non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani, è rilasciata a seguito di apposita convenzione da sottoscrivere con il Gestore, nelle forme riportate nell'Allegato 3 del presente Regolamento.

ART.26 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.
2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge n. 166/2016 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.
3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente. Allegando apposita documentazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata nelle forme riportate nell'Allegato 3 del presente Regolamento.

ART.27 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lett. d), d-bis), d-ter), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166

derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.
3. La riduzione di cui al comma 1 con riferimento alle lett. d-bis) e d-ter) del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/2016 è nelle forme riportate nell'Allegato 3 del presente Regolamento.

ART.28 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti che hanno aderito al servizio pubblico di raccolta, di cui alla lett. g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 166/2016 che partecipano a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lett. g-bis) e g-quater) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti è riconosciuta nelle forme riportate nell'Allegato 3 del presente Regolamento.

ART.29 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, che applica il sistema del vuoto a rendere.
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è riconosciuta nelle forme riportate nell'Allegato 3 del presente

Regolamento.

ART.30 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuove l'utilizzo della "food-bag" per l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale.

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica aderente al servizio pubblico di raccolta, della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi l'utilizzo di contenitori riutilizzabili per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
2. L'eventuale riduzione tariffaria è riportata nell'Allegato 3 del presente Regolamento.

ART.31 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario⁴

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa variabile.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'Appendice A al presente Regolamento.

ART.32 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica

1. Per l'utenza non domestica che, in ragione della propria attività (es. case di cura e di riposo per anziani, asili nido etc.), produce in via continuativa rifiuti costituiti da pannolini pediatrici e/o pannoloni per incontinenza "usa e getta", a seguito dell'introduzione "DM End of waste pannolini", ovvero il **DM 15 maggio 2019, n. 62 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP)**, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", è riconosciuta una riduzione della Tariffa come previsto all'articolo 14 del presente Regolamento.

⁴ Riduzione facoltativa: Per evitare aumenti incontrollati dei costi della tariffa a carico di particolari tipologie di utenze, nei casi previsti dagli artt. 31, 32 e 33, in alternativa alla riduzione è consigliabile prevedere una franchigia (aggiunta di svuotamenti minimi gratuiti per la frazione residua) oppure un servizio di ritiro dedicato gratuito o a condizioni economiche agevolate rispetto al conferimento della frazione residua. A norma dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 (e di quanto previsto di conseguenza all'art. 35 comma 3 del presente schema di regolamento) infatti, le riduzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio (nelle quali rientrano quelle relative alla produzione di pannolini e pannoloni usa e getta) che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti devono trovare copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa e tale copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

2. Per l'utenza non domestica che ha aderito al servizio pubblico di raccolta, in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa, è previsto, l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.
3. Le riduzioni di cui sopra sono riconosciute su richiesta dell'utente da presentarsi come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento.

ART.33 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)⁵

1. Per l'utenza domestica residente nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 (trentasei) mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista una riduzione della Tariffa così determinata la non assoggettabilità di tali rifiuti alla Tariffa variabile.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità richiamate nell'appendice A al presente regolamento.

ART.34 - Riduzioni per manifestazioni ed eventi

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili (Ecofeste).
2. L'eventuale riduzione di cui al comma 1 è riportata nell'Allegato 3 del presente Regolamento.

ART.35 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con

⁵ Vedi nota 4

applicazione della sanzione di cui all' ART.42 per omessa comunicazione di variazione.

3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 20% (venti per cento) parte fissa della Tariffa medesima, con esclusione della riduzione di cui all'art. 17, e del 100% della parte variabile della Tariffa medesima.
5. Le riduzioni di cui agli ART.17e ART.18 sono alternative.
6. Rispetto all'applicazione di eventuali riduzioni connesse ad eventi pandemici (cd. COVID 19), il Gestore, su indicazione deliberata dall'Organo competente dall'Amministrazione Comunale, può applicare, nelle forme e nei tempi eventualmente indicati anche dall'Agenzia ATERSIR ovvero da Deliberazioni ARERA, dei contributi dedicati alle categorie d'utenza.
7. La riduzione di cui all'articolo 16 non è cumulabile con le altre riduzioni.
8. Le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo non sono soggette ai limiti di cui al comma 4.
9. La riduzione di cui all'articolo 17 non è cumulabile con la riduzione dell'articolo 21.

ART.36 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'ART.7, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione o detenzione di locali ed aree entro 90 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Per i comuni a tariffazione puntuale il termine per la presentazione della richiesta di attivazione è entro 30 giorni. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o secondo le procedure messe a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine di cui sopra si applicano le sanzioni previste dall'ART.42 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'utente, la residenza e il codice fiscale;
- b) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- c) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- d) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di comunicazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- f) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione o ragione sociale dell'utente, Codice fiscale e partita IVA, codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, PEC;
- b) Generalità del legale rappresentante;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, allegando planimetria quotata operativa dei locali e delle aree.

- d) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - e) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - f) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta, se richiesta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
 4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
 5. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
 6. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
 7. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
 8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.
 9. La cessazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile).
 10. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, se invece la comunicazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla

data di presentazione, a meno che la tariffa non sia stata corrisposta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio ovvero qualora la cessazione non risulti da atti e/o documenti e/o registri aventi data certa da cui risulti in modo incontrovertibile la data dell'evento che abbia determinato la cessazione dell'utilizzo della superficie tariffabile.

11. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
12. In deroga a quanto disposto dal comma 11, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fermo restando quanto previsto all'ART.13, comma 5.

ART.37 - Controllo

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al CAPO 4.
2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della tariffa corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta della qualità, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) Richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore, anche interni all'organizzazione aziendale;
 - e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale

debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 c.c..
6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'ART.36, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi al tasso legale oltre all'applicazione della sanzione di cui all'ART.42 del presente Regolamento.
8. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di pagamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.

ART.38 - Informazione all'utenza

1. Il Gestore garantisce alla singola utenza la possibilità di accedere ad informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta ad eventuali reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi e dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.
2. Il Gestore è tenuto inoltre a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b) numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c) voci di costo che compongono la Tariffa;
 - d) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e) riduzioni eventualmente applicate;
 - f) Carta della qualità del servizio.
3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere

riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

ART.39 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.
2. Le fatture cartacee sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica e tramite posta elettronica certificata nel caso di utenza non domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato. Le fatture elettroniche sono emesse tramite il Sistema di Interscambio.
3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti, per importi superiori a 100 euro. L'utente, di persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta, chiede la rateizzazione entro 10 giorni solari successivi alla data di scadenza della fattura. Il Gestore, previa valutazione della regolarità dei pagamenti da parte dell'utente, può concedere sino ad un massimo di tre rate, con un importo minimo di 50euro per ogni rata concessa. Per tutti gli altri documenti emessi, il Gestore può concedere la rateizzazione dei pagamenti secondo le disposizioni previste dalla legge 160/2019 e dalla Carta della qualità. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al tasso legale maggiorato del 2%.
4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi almeno 10 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente apposito avviso di accertamento esecutivo avente valore di intimazione ad adempiere al pagamento e di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di riscossione cautelari ed esecutive, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale

maggiorato di due punti percentuali. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione", pari a quanto disposto dalla lettera a), comma 803 della legge 160/2019; b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" pari a quanto disposto dalla lettera b), comma 803 della legge 160/2019.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento esecutivo di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa prevista all'ART.42.
6. La fattura non viene emessa per importi eguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA e Addizionale Provinciale.
7. L'avviso di accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 10 euro. Il limite si riferisce all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico dell'utente moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

ART.40 - Riscossione

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta della qualità.
2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

ART.41 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta della qualità.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione

ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.

3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

ART.42 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore in qualità di soggetto affidatario della gestione del servizio e della riscossione della Tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE		SANZIONE		
N°	DESCRIZIONE	MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o Parziale versamento della tariffa (art. 39, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente Versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 37, comma 7, art. 13 comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione di variazione degli elementi relativi alla tariffa (art. 36, comma 1); mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione (art. 35, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini (art. 36, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
6	Omessa comunicazione di variazione /cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 36, comma 1, art. 37 comma 8)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
7	Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse (totalmente o parzialmente) dalla tariffazione (art. 5 comma 9, art. 13, comma 8) o provenienti da aree escluse dalla tariffazione (art. 5 comma 9)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
8	Omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini (art. 13, comma 8)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.
4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce dall'Anagrafe Popolazione Residente di cui all'ART.11, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo misurato, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50 % (cinquanta per cento) salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.
6. Il Gestore è tenuto a comunicare, nelle forme nei modi concordati con il Comune, le violazioni accertate.

ART.43 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali reclami motivati, ai quali il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.44 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART.45 - Disposizione finale

1. Le norme contenute nel Capo 5 devono essere adeguate dal 1° gennaio 2023 alle disposizioni di ARERA in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART.46 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2023.
2. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della Tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che insorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino alle ore 23.30 del 31 dicembre 2022.

GLOSSARIO E ABBREVIAZIONI

- RUR: Rifiuto Urbano Residuo
- PEF: Piano Economico Finanziario
- Parte variabile calcolata: componente della Parte Variabile della Tariffa come definita all'Art. 2 comma 1 lettera x) del Regolamento Tipo che viene addebitata all'utenza a prescindere dalla quantità di rifiuti misurati conferiti.
- Parte variabile misurata: componente della Parte Variabile della Tariffa come definita all'Art. 2 comma 1 lettera x) del Regolamento Tipo che viene addebitata all'utenza del servizio in funzione dei quantitativi di rifiuti misurati conferiti oltre i litri minimi (se presenti) e dei servizi opzionali richiesti.
- Litri minimi: il volume espresso in litri riferito alla frazione oggetto di misurazione, che viene comunque addebitato in tariffa a prescindere dal suo effettivo conferimento al servizio pubblico.
- Vuotamenti minimi: il numero di ritiri/vuotamenti/prese del contenitore relativo alla frazione oggetto di misurazione, che viene comunque addebitato in tariffa.

ALLEGATI
